



# COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: Seduta: Pubblica di prima convocazione.

Numero <b>6</b> Data <b>15.04.2021</b>	Oggetto: <b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.</b>
---	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **11,50**, nella residenza municipale, con inviti diramati nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Di Lorenzi Fabio	Presente	Berretta Andrea	Assente
Marcorelli Vincenzo	Presente	Ciccozzi Patrizia	Presente
Bellesi Diego	Presente	Arrivi Andrea	Assente
Levrini Doriana	Presente	Santilli Riccardo	Assente
Lupi Federico	Presente		
Nobile Amedeo	Presente		
Dal Gallo Maria Antonietta	Presente		
Pucci Stefano	Assente		

Assegnati N. In carica N. 13 Presenti N. 9 Assenti N. 4

Partecipa alla seduta la **DOTT. EDUARDO FUSCO** Segretario del Comune.

Il Sig. **Ing. Federico Lupi** nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Illustra il Sindaco

Il Presidente pone a votazione il punto all'o.d.g

Presenti 8  
Favorevoli n. 7  
Astenuiti 1 (Ciccozzi)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

alla luce della suesposta votazione

**D E L I B E R A**

di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 106 del 30.03.2021 avente ad oggetto :  
**APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.**

Si vota l'immediata esecutività della proposta  
Presenti 8  
Favorevoli n. 7  
Astenuiti 1 (Ciccozzi)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Alla luce della suesposta votazione

**DELIBERA**

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

## Proposta n. 106 del 30.03.2021

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

- il **comma 821** "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo

come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli [articoli 20](#), commi 4 e 5, e [23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

• il **comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#), gli [articoli 62](#) e [63 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#) rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli [articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e 8 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#);

Considerati altresì,

➤ l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

➤ il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

Visto l'art. 30, del Decreto legge 41/2021, "... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021 ...";

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 44 in data 24.03.2021 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti .....

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare inoltre atto che lo produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 3) di dare mandato al Servizio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

**COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO**  
*Città Metropolitana di Roma Capitale*

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE

PARERI SULLA PROPOSTA AI SENSI DELL' ART. 49 T.U.E.L.

**PARERE TECNICO**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose*

Addì, 30.03.2021

**PARERE CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 T.U.

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

*Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose*

Addì, 30.03.2021

Atto di Consiglio Municipale n. 6 del 15.04.2021 – Comune di Rignano Flaminio

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ing. Federico Lupi

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. EDUARDO FUSCO

---

**CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ**

**A T T E S T A**

che la deliberazione n. 6 del 15.04.2021 :

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Eduardo Fusco

---